

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA 22/06/2023 N° 170

In materia di tutela della corrispondenza, **l'art. 15 Cost.** assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» e **prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero**, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (C.Cost., sentenza n. 2 del 2023).

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi.

Il codice di comportamento

(art.54 D.Lgs n.165/2001)

1. ...assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. ...

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, **è fonte di responsabilità disciplinare**. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

*

1-bis. (inserito dall'art. 4, co. 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36) *Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.*

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI P.A.

MODIFICATO CON D.P.R. 13 GIUGNO 2023, N. 81

Il D.P.R. n.62/2013 viene integrato con l'introduzione di due nuovi articoli:

- l'art. 11- bis sull'utilizzo delle tecnologie informatiche
- l'art. 11-ter sull'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.

Le modalità di svolgimento di tali accertamenti è stabilita mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11-BIS UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (1)

1. OMISSIS

2. **L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.** L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. **Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati.** I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

ART. 11-BIS UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (2)

4. Al dipendente è **consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione** per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta **in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali**.
5. È **vietato l'invio di messaggi di posta elettronica**, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano **oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione**.

ART. 11-TER UTILIZZO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E DEI SOCIAL MEDIA (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza **ogni cautela** affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, **non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.**

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad **astenersi** da qualsiasi intervento o commento che possa **nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.**

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza **le comunicazioni**, afferenti direttamente o indirettamente il servizio **non si svolgono**, di norma, attraverso conversazioni pubbliche **mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media.** Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

ART. 11-TER UTILIZZO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E DEI SOCIAL MEDIA (2)

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una **"social media policy"** per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, **i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione** e in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.